

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev 2 P-GAS

Pagina 1 di 3

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev2 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 come successivamente modificato e integrato)

Titolo	Fiscalità della P-GAS
Riferimenti normativi	Articolo 18, comma 18.4, del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

Entrata in vigore il 12 marzo 2015



Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev 2 P-GAS

Pagina 2 di 3

1. Premessa

L'articolo 18, comma 18.4, del Regolamento prevede che, alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 17, comma 17.2, lettera d), l'operatore alleghi una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale, secondo quanto previsto nelle DTF.

2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, quest'ultima ove prevista, predisposta ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione e la documentazione, ove prevista, alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione ed allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA.

b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sulla P-GAS sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso alla P-GAS, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sulla P-GAS.



Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev 2 P-GAS

Pagina 3 di 3

3. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

Qualora l'operatore richieda l'applicazione del regime IVA agevolato di cui al precedente paragrafo 2 lettera a) in un momento cronologico successivo alla presentazione della domanda di ammissione alla P-GAS e del contratto di adesione alla P-GAS, relativamente ai corrispettivi che saranno fatturati dal GME la dichiarazione produce tutti i suoi effetti dal giorno lavorativo di recepimento della stessa.